

Massimo Confortini
Giovanni Guida

CODICE CIVILE

RAGIONATO

con schemi a lettura guidata

con la collaborazione di
Alessandra Giannotti

XII edizione
2025


Neldiritto
Editore

2013 ha specificato, modificando il co. 4, che qualora il matrimonio dichiarato nullo sia stato contratto da entrambi i coniugi in malafede e la nullità derivi da un rapporto incestuoso, per il riconoscimento del figlio s'applica l'art. 251 c.c., essendo richiesta la previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

129. Diritti dei coniugi in buona fede. — Quando le condizioni del matrimonio putativo [128¹] si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.

La norma stabilisce una sorta di **ultrattività del matrimonio nullo**: quando sussistono le condizioni del matrimonio putativo rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi l'obbligo di corrispondere somme periodiche in proporzione alle sue sostanze. Si vuole assicurare al coniuge, per un certo periodo di tempo, la conservazione delle condizioni patrimoniali acquisite col matrimonio.

129 bis. Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo. — Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio [117, 119, 122 ss.], è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede [128³], qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto [156]. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati [433].

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente [1292 ss.] responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.

Nell'eventualità di **annullamento**, il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede una congrua indennità. Emerge quindi la natura essenzialmente sanzionatoria della previsione, sottolineata dal presupposto della mala fede e dell'imputabilità del coniuge e, soprattutto, dalla mancanza di necessità di provare i danni effettivamente subiti. Anche il terzo che, da solo o in concorso con l'altro coniuge, abbia determinato la nullità del matrimonio, è tenuto, eventualmente in via solidale col coniuge concorrente, a pagare l'indennità dovuta.

Sezione VII - Delle prove della celebrazione del matrimonio

130. Atto di celebrazione del matrimonio. — Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [107, 109, 162²].

Il possesso di stato [237], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione [131, 132², 240].

L'**atto di matrimonio** estratto dai registri dello stato civile costituisce prova privilegiata dell'unione coniugale, in una duplice accezione: da un lato, coloro che vogliono dimostrare il proprio stato coniugale devono esibire il relativo atto di matrimonio, dall'altro, la collettività è vincolata a ritenere esistente quanto documento da tale atto fino a che tali risultanze non siano, eventualmente, superate mediante un'azione di contestazione dello stato coniugale. È precluso all'interessato provare lo stato coniugale dimostrando esclusivamente il possesso di stato, da intendersi quale quel complesso di fatti che dimostrano sul piano sociale l'esistenza dello stato coniugale.

131. Possesso di stato. — Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma [107, 132, 236, 237, 238²].

Gli elementi costitutivi del possesso di stato – che vale a sanare ogni difetto di forma dell'atto di celebrazione del matrimonio, esplicando una sorta di funzione di sostegno a vantaggio dell'atto irregolare – si ricavano in via analogica dall'art. 237 c.c. e sono rappresentati dal *nomen* (circostanza che i coniugi siano sempre identificati come tali), dal *tractatus* (fatto che essi abbiano sempre agito alla stregua di persone sposate) ed, infine, dalla *fama* (circostanza che la generalità dei consociati li abbia sempre considerati come marito e moglie).

132. Mancanza dell'atto di celebrazione. — Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'articolo 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova della esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato [240].

La **mancanza dell'atto di matrimonio** impedisce di provare in giudizio lo stato coniugale attraverso il semplice possesso di stato. Tuttavia, in due ipotesi di impossibilità di produrre l'atto di matrimonio è possibile provare il matrimonio stesso con ogni mezzo: in caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile, ovvero, nell'eventualità vi siano indizi del mancato inserimento dell'atto di matrimonio nei registri per dolo o colpa dell'ufficiale di stato civile o per causa di forza maggiore.

esclusivamente dal giorno della proposizione di apposita domanda giudiziale diretta a conseguirli o per effetto di un accordo tra le parti in tal senso, perfezionatosi posteriormente alla scadenza degli interessi suddetti (c.d. anatocismo). L'art. 1283 c.c. tutela il debitore di una somma pecuniaria dalla proliferazione indiscriminata di ulteriori interessi su interessi già scaduti, con conseguente aumento esponenziale dell'ammontare dell'importo dovuto al creditore. La disposizione fa salvi eventuali "usi contrari" in materia (spesso praticati dalle banche nei contratti di conto corrente e di mutuo stipulati con la propria clientela): ad oggi, la giurisprudenza li ritiene alla stregua di usi negoziali che, per quanto sovente praticati tra le parti (specie nei contratti di conto corrente bancario e di mutuo), sono nulli a fronte della disposizione in commento.

1284. Saggio degli interessi. — Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo [1224, 1652, 1714, 1720, 1866, 1950].⁽¹⁾

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [1825].

Gli interessi superiori alla misura legale [1350, n. 13] devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale [c.c. 983, 1005, 1009, 1010, 1018, 1039].

Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.⁽²⁾

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.⁽²⁾

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Il Decreto MEF 10 dicembre 2024 (in G.U. 16/12/2024, n. 294) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025".

⁽²⁾ Comma aggiunto dal dall'art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per gli effetti di tale disposizione, vedi l'art. 17, comma 2 del suddetto D.L. 132/2014.

È il **saggio** o **tasso di interesse a determinare l'ammontare degli interessi**: in particolare, esso è stabilito dalla legge o dalle parti. L'art. 1284 determina il saggio legale, rimandando ad eventuali periodici decreti del Ministero dell'Economia mediante i quali detto saggio viene appositamente aggiornato (in via

esemplificativa, a partire dal 1° gennaio 2018 il tasso è stato fissato allo 0,3% annuo). Il saggio, ad ogni modo, può anche essere determinato dalle parti di un'obbligazione, vertendosi in questo caso in materia di saggio convenzionale, peraltro soggetto all'inderogabile limite della c.d. soglia usuraria ex art. 2, l. 7 marzo 1996, n. 108 (in caso contrario, la relativa clausola sarà nulla e non saranno dovuti interessi: art. 1815 co. 2 c.c.). Laddove, poi, gli interessi siano convenuti in misura superiore al tasso legale, la relativa clausola esigerà la forma scritta *ad substantiam*, altrimenti gli interessi saranno dovuti nella minor misura del saggio legale (co. 3). Il co. 2 stabilisce che in caso di omessa previsione delle parti sul punto, il saggio sarà computato nella misura di quello stabilito dalla legge al momento della pattuizione.

La Novella del 2014 ha aggiunto due nuovi commi: il co. 4 prevede che, laddove le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso d'interesse moratorio, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle disposizioni in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali; l'ulteriore comma aggiunto specifica che alla domanda giudiziale è equiparato l'atto con il quale si promuove il procedimento arbitrale. La *ratio* è evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso, considerata l'applicazione del tasso legale d'interesse e, dunque, che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, prevedendosi, dunque, uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.

La giurisprudenza recente (Cass., 21 febbraio 2023, n. 5379) evidenzia come la clausola penale e la convenzione di interessi moratori abbiano funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto.

Caso particolare di applicazione della norma, evidenziato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (*Cass., Sez. Un., 07 maggio 2024, n. 12449*), si riscontra in cui un **titolo esecutivo giudiziale** - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.); in tale caso la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.